

Verbale assemblea del 27/10/2020

L'anno 2020, il giorno 27, del mese di ottobre, alle ore 11,30 presso sede in Arezzo (AR) Via Carlo Donat Cattin, 129, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea dei soci di "SOCIALNET" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio chiuso al 31/12/2019;
2. Approvazione modifiche statutarie per adeguamento al codice del terzo settore;
3. Resoconto delle attività previste nell'anno 2020;
4. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. Milanese Leo, verbalizza il Sig. Nardi Stefano.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti i seguenti soci: Milanese Leo, Nardi Stefano, Crocini Alessio, Zoi Nicola, Bennati Franco, Fei Silvano, Menchetti Roberto e Valenti Giuseppe dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione del 1° punto all'ordine del giorno espone sulle attività svolte nel 2019 con i fondi del 5 x 1000 a questi si aggiungono le seguenti attività di:

- Accordo di collaborazione e sostegno al progetto "Casentino la valle dell'anima" di Consorzio CO&SO
- Adesione al progetto di Servizio Civile Universale Sperimentale "creiAMO comunità" presentato dal comune di Montevarchi

Il Presidente prosegue illustrando il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2019 le cui risultanze sono le seguenti.

Entrate dell'esercizio euro 40.968,22
Uscite dell'esercizio euro 40.634,69

Avanzo di esercizio euro 333,53

Saldo liquidità 01/01/2019 euro 81.758,75

Saldo liquidità 31/12/2019 euro 74.946,83

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio consuntivo, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Il Presidente fa presente che per le attività in programma per l'esercizio 2020, vista la situazione di emergenza sanitaria (Covid-19), Socialnet sovvenziona soprattutto progetti di altre cooperative sociali

che operano nelle attività socio/educative e altri enti no profit per sostenere le loro attività sociali.

L'Assemblea dopo ampia discussione lo approva all'unanimità.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio di amministrazione ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

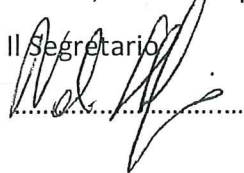
L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

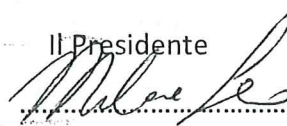
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO
Registrato il 09 NOV. 2020
N. 3430 Vol. - Serie 3
Percetti Euro #



STATUTO
"SOCIALNET ODV"

ART. 1

L'associazione di volontariato denominata "SOCIALNET ODV" con sede in Arezzo, costituita, nel rispetto del D.lgs. 117/2017, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni gratuite dei propri aderenti.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

ART. 2

L'associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai soci spettano i rimborsi relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per attività svolte in nome e per conto dell'Associazione prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi della democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno nell':

a) Attività di supporto all'organizzazione di iniziative promosse da enti pubblici e privati a favore di anziani e

pensionati (es. vacanze anziani, attività sociali, ecc.);

b) Attività direttamente volte alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività;

c) Promuovere e gestire, anche tramite convenzioni con enti pubblici e privati, servizi socio-assistenziali;

d) Promuovere e gestire servizi che rispondano ai bisogni

della persona al fine di sostenere le politiche per la crescita delle relazioni produttive tra tutti gli attori sociali del territorio in cui opera l'associazione;

e) Gestire corsi di formazione professionale, attività integrative scolastiche ed occupazionali sia nei confronti di persone svantaggiate che, residualmente, anche nei confronti di persone che non versino in tali condizioni o che siano comunque indispensabili per la buona riuscita del programma didattico-formativo reso nei confronti delle persone svantaggiate;

f) Promuovere e gestire manifestazioni relative al raggiungimento degli scopi istituzionali perseguiti.

Le attività sopra descritte saranno svolte in base a progetti propri o presentati dalle varie Associazioni senza scopo di lucro presenti sul territorio.

g) progettare, organizzare e partecipare ad attività di carattere sociale, culturale e civile anche in collaborazione con enti pubblici o privati.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 4

Sono soci dell'associazione tutti coloro, compresi enti del terzo settore e senza scopo di lucro, che, condividendone le finalità e la prassi, si impegnano a perseguire attivamente i fini associativi e le modalità di partecipazione dell'associazione. La richiesta scritta per essere ammessi come soci all'associazione "SOCIALNET" deve essere

presentata al Consiglio di Amministrazione specificando:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, professione e cittadinanza;
- ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione;

- se la richiesta non è fatta da persona fisica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo, dello statuto e della indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

La domanda scritta al Consiglio di Amministrazione costituisce la prima condizione per l'ottenimento della qualifica di socio. La motivazione della deliberazione di rigetto della domanda di ammissione è comunicata all'interessato. Anche la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il socio si impegna:

- a rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- al pagamento della quota associativa secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

La qualità di socio non è trasmissibile e le quote associative non sono rimborsabili. È esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa.

I soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione con richiesta scritta al presidente; hanno il diritto di eleggere e di essere eletti negli organi associativi e di partecipare alla vita dell'associazione.

La qualità di socio si perde per:

- espulsione per comportamenti attivi od omissivi che contrastino gravemente con le finalità sociali ovvero posti in essere in violazione a norme di legge, al presente statuto, ovvero ad eventuali regolamenti e deliberazioni degli organi sociali e/o per gravi danni morali o materiali arrecati all'Associazione;
- decesso;
- mancato pagamento della quota associativa.
- recesso

La pronuncia di decadenza dalla qualità di socio è adottata

dal Consiglio di Amministrazione dell'associazione "SOCIAL-NET ODV". Contro la decisione di esclusione è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART. 5

Il volontariato e l'attività di volontariato sono disciplinati nel rispetto dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di contratto o rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, nei limiti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei

lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

beni mobili e immobili di Sua proprietà conferiti all'atto della costituzione;

- beni mobili o immobili ceduti o dati in godimento in qualsiasi forma (uso, usufrutto, cessione a titolo gratuito, donazione, ecc.) da privati, persone giuridiche pubbliche e private;

- ogni altra entrata di qualsivoglia natura o genere destinata ad incrementare il patrimonio medesimo;

- somme contenute nel fondo patrimoniale eventualmente costituito ed integrato anche con eccedenze di bilancio.

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 7

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

-contributi dei soci;

-contributi di privati;

-contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

-contributi di organismi internazionali;

-donazioni e lasciti testamentari;

-rimborsi derivanti da convenzioni;

-entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore;

-ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge ed istituendo i registri e le scritture da esse previste.

ART. 8

Sono organi dell'istituzione:

- Il Presidente;

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Consiglio di Amministrazione;

- l'organo di controllo e Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico, nei casi stabiliti dall'art. 16 del presente statuto.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

Il Presidente dell'associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ha la rappresentanza legale dell'associazione stessa.

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci tra i propri componenti a scrutinio segreto a maggioranza dei voti dei presenti.

~~Con le stesse modalità viene nominato il Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o su espressa delega.~~

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza e assoluta necessità, adotta i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro e non oltre il termine improrogabile di 30 giorni.

Spetta altresì al Presidente:

1. determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;

2. convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;

3. convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci;

4. esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'associazione;

5. promuovere la cooperazione tra soci e gli organi dell'associazione nel rispetto del presente statuto.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 consiglieri compreso il Presidente, che vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'ufficio di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuito.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.

In caso di bisogno o urgenza si riunisce ogni qualvolta lo richieda per iscritto il Presidente o un quinto dei Consiglieri.

In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta all'anno per la redazione del bilancio di esercizio redatto ai sensi dell'art. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

La convocazione viene fatta con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima della data di riunione o un giorno prima in caso di urgenza.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Non sono ammesse deleghe da parte degli assenti.

Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni si svolgono a voto palese e per appello nominale.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del presidente.

Il Direttore dell'associazione provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

ART. 11

In casi di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di Amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio e quindi, una nuova elezione dei membri di quest'ultimo da parte dell'Assemblea dei Soci.

ART. 12

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- proporre l'importo delle quote associative che saranno approvate dall'Assemblea dei Soci;
- nominare il Direttore;
- delegare compiti funzionali ad alcuni componenti del Consiglio stesso;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio e dei mezzi finanziari dell'Associazione;
- promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'indirizzo generale dell'associazione deliberato dall'Assemblea dei Soci;
- redigere e presentare all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione entro il trenta di giugno di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'anno trascorso, da cui devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017. L'esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno;
- redigere i regolamenti interni dell'Associazione sottoponendoli alla approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se

non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammessa delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice-presidente.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione scissione e la devoluzione del patrimonio sociale, occorrono, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; è altresì convocata ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o almeno un quinto dei soci.

ART. 14

È compito dell'Assemblea:

- nominare il Consiglio di Amministrazione, ed all'interno di esso il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare l'organo di controllo e il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, nei casi stabiliti dall'art.16 del presente statuto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare i regolamenti interni dell'Associazione tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
- deliberare sull'indirizzo generale relativo allo sviluppo dell'Associazione ed individuare le direttive di realizzazione dei suoi progetti finalizzati al raggiungimento dei suoi scopi;
- approvare i bilanci di esercizio dell'Associazione;
- approvare l'importo delle quote associative;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 15

Il Direttore esegue gli atti predisposti dal Consiglio di Amministrazione, coordina i servizi ed i progetti dell'associazione relazionandone periodicamente i contenuti, ovvero le attività, al Consiglio di Amministrazione. La carica di Direttore è incompatibile con altre cariche associative ivi compresa quella di Consigliere. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e resta in carica per la durata dello stesso. In caso di dimissioni il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione nominando un Direttore che resterà in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano, in ogni caso, le dimissioni del Direttore. Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

ART. 16

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di

cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Revisori ovvero il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga opportuno o per obbligo legislativo. Qualora venga nominato un Collegio dei Revisori, questo sarà composto di tre membri con idonea capacità professionale.

ART. 17

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio Amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/17.

ART. 18

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

ART. 19

Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto in materie per legge compromettibili, sono demandate al lodo inappellabile di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, uno nominato dalla parte attrice, l'altro nominato dall'altra parte convenuta entro quindici giorni, il terzo congiuntamente dai due; in difetto provvederà al completamento del Collegio, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Arezzo. Il Collegio si riunirà in Arezzo e delibererà entro trenta giorni dalla sua costituzione.

ART. 20

Per le materie per legge non compromettibili, l'autorità giudiziaria della sede sociale è quella territorialmente ritenuta come competente a conoscere delle contestazioni che eventualmente dovessero sorgere fra l'Associazione ed i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

ART. 21

Per quanto non disposto nel presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

